

STATUTO

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PIERINO GRISPINO

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VITTORIA RG VIA G. VERGA 4

Numero REA: RG - 89315

Codice fiscale: 01028240883

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-10-2007 - Statuto completo	2
--	---

	allegato B al n.25297	
	STATUTO	
	TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita con sede nel comune di Vittoria (RG), la So-	
	cietà cooperativa sociale denominata: SOCIETÀ COOPERATIVA	
	SOCIALE "PIERINO GRISPINO" .	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a	
	responsabilità limitata. La Cooperativa potrà istituire, con	
	delibera dell'Organo amministrativo, succursali, agenzie e	
	rappresentanze anche altrove, purché nell'ambito del comune	
	sopra specificato, mentre per l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in altro comune occorrerà	
	apposita delibera dell'assemblea. L'Organo amministrativo	
	potrà istituire punti vendita ovunque ritenga opportuno.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà es-	
	sere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il di-	
	ritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge	
	381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire	

	l'interesse generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi	
	lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:	
	a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi,	
	b) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali,	
	commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavora-	
	tivo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge	
	381/91.	
	La cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale	
	a scopo plurimo: l'attività di gestione dei servizi socio-sa-	
	nitari ed educativi è connessa con quella di avviamento al	
	lavoro di soggetti svantaggiati in quanto, operando nei ri-	
	spetto dei principi della mutualità, la cooperativa persegue	
	come obiettivo unitario l'interesse generale della comunità	
	alla promozione e all'integrazione sociale della persona uma-	
	na nelle varie condizioni di "svantaggio" e/o disagio, così	
	come previsto dalla Legge n. 381/1991. La Cooperativa, inol-	
	tre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutua-	
	lità senza fini di speculazione privata, ai sensi e per gli	
	effetti del Codice Civile e delle altre leggi in materia vi-	
	genti ed in particolare ai sensi del D.Lgs. C.P.S. 14 di-	
	cembre 1947, n. 1577 e della Legge 31 gennaio 1992, n. 59	
	e successive modificazioni ed integrazioni, ed ha anche per	
	scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma asso-	
	ciata continuità di occupazione lavorativa e le migliori con-	

	dizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoro-	
	ratori. Per il requisito della prevalenza si rende applica-	
	bile, in ogni caso, la disposizione di cui all'art. 111-sep-	
	ties, R.D. 30 marzo 1942, n. 318. La gestione sociale sarà o-	
	rientata al conseguimento dei parametri di scambio mutuali-	
	stico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice	
	civile. La cooperativa ha inoltre come scopo quello di offri-	
	re servizi ai propri soci. La Cooperativa può svolgere la	
	propria attività anche con terzi. A norma della legge 3 Aprì-	
	le 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il	
	socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione	
	del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in	
	forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma,	
	consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto	
	di associazione in partecipazione, con cui contribuisce co-	
	munque al raggiungimento dello scopo sociale. La Cooperativa	
	aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'ar-	
	ticolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei so-	
	ci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:	
	a) svolgere direttamente e/o in appalto o convenzione con en-	
	ti pubblici e privati in genere, le seguenti attività socio	
	sanitarie e/o educative:	
	- l'istituzione, la promozione, l'organizzazione in proprio e	

	non, e la gestione di servizi socio-sanitari (comunità allog-	
	gio, comunità terapeutiche assistite o protette, case-fami-	
	glia, centri residenziali e semi-residenziali, centri di at-	
	tività protetta, centri sociali, case albergo, centri diurni,	
	consultori, ambulatori, servizi di diagnosi e cura per handi-	
	cappati fisici e/o psichici, anziani, tossicodipendenti, mi-	
	nori in difficoltà), nonché di servizi socio-assistenziali	
	(uffici di servizio sociale, segretariato sociale, servizio	
	sociale professionale, assistenza domiciliare, case di acco-	
	glienza per gestanti e ragazze madri, comunità di tipo fami-	
	liare, istituti di ricovero per minori, asili nido, centri	
	diurni di assistenza e di incontro per minori, inabili ed an-	
	ziani, comunità alloggio per minori, inabili ed anziani, case	
	albergo per minori, inabili ed anziani, case protette per mi-	
	nori, inabili ed anziani, case di riposo, centri di acco-	
	glienza per ospitalità diurna o residenziale temporanea, sog-	
	giorni di vacanza, centri diurni e/o residenziali per minori	
	a rischio); - l'organizzazione e la gestione di servizi di	
	equipe socio-medico-psico-pedagogica e di medicina scolastica	
	da articolare nel seguente modo: favorire l'integrazione sco-	
	lastica dei minori portatori di handicap; realizzare la pre-	
	venzione ed il recupero del disadattamento scolastico, del	
	disagio minorile e dell'abbandono scolastico; favorire la so-	
	cializzazione di individui portatori di handicap o soggetti	
	socialmente disadattati in età pre e post-scolare; assistenza	

	igienico sanitaria in orario post-scolastico; attività di so-	
	stegno didattico in orario post-scolastico; assistenza a so-	
	stegno di bambini portatori e non di handicap in età pre-sco-	
	lare da zero a tre anni; attività ricreative volte alla inte-	
	grazione ed alla formazione professionale di soggetti in dif-	
	ficoltà; - l'organizzazione e la tenuta di corsi di forma-	
	zione professionale; - l'istituzione e/o la gestione di a-	
	sili nido, scuole materne, attività parascolastica, nonché	
	servizi ausiliari di collocamento; prestare assistenza ed o-	
	rientamento ai bambini garantendone la cura e la salvaguar-	
	dia,, tenendo sempre presente gli aspetti educativi e pedago-	
	gici; - l'assistenza e la cura specialistica, riabilitati-	
	va, sociale, domiciliare e/o presso ospedali, case di cura,	
	case di riposo per anziani, minori, handicappati, fisici e/o	
	psichici, tossicodipendenti, ecc., nonché in tutti gli spazi	
	integrati nei vari settori (scuola, trasporti, tempo libero,	
	soggiorni, vacanze); - le prestazioni di servizi di tra-	
	sporto, di servizio mensa; - l'intervento a favore delle	
	famiglie bisognose, delle famiglie dei detenuti, delle vittim-	
	me del delitto, del detenuto nella fase post-penitenziaria;	
	- l'assistenza per l'inserimento nel mondo del lavoro degli	
	handicappati fisici e/o psichici, minori a rischio, tossico-	
	dipendenti, detenuti nella fase post-penitenziaria; - l'i-	
	stituzione e la gestione di consultori familiari; - l'isti-	
	tuzione, la gestione, la realizzazione e la tenuta di corsi	

	di orientamento scolastico e professionale, di qualificazione	
	e di riqualificazione, nonché corsi di formazione e aggiorna-	
	mento di personale educativo, sanitario e non; - formare	
	personale specializzato, nei vari settori professionali e	
	specialmente nell'intervento psicologico-pedagogico-sociale.	
	b) gestire, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per	
	conto terzi attività di:	
	- acquisizione, ristrutturazione e gestione di fabbricati ru-	
	rali, ville, cascine ad adibire a fruizione agrituristica;	
	- gestione turistico-alberghiere per soggiorni in appositi	
	locali aziendali a ciò adibiti, gestione di spazi aperti	
	nell'ambito dell'azienda per campeggiatori dotati di tende o	
	altro mezzo di soggiorno autonomo; allevamento di animale in	
	genere (bovini, suini, caprini, ovini, da cortile), creando	
	tutti gli impianti necessari a tale attività e trasformazione	
	dei prodotti derivati (latte, formaggi ecc.) da consumare	
	nell'azienda o destinare ai vari punti vendita; - sommini-	
	strazione per la consumazione sul posto di pasti costituiti	
	da cibi e bevande, provenienti in prevalenza dall'utilizza-	
	zione dei prodotti aziendali - o tipici della zona; - vendi-	
	ta diretta di prodotti agricoli ed artigianali provenienti	
	dall'azienda e/o tipici della zona, anche mediante la realiz-	
	zazione di aree di mercati interni e gestione di aree di ven-	
	dita sui vari mercati sia Nazionali che Esteri (box, depositi	
	merci, punti vendita) ed attuare quanto necessario ed utile	

	al buon funzionamento dell'attività di commercializzazione;	
	- realizzazione, acquisizione e gestione di impianti ricettivi per il turismo e per il tempo libero quali: maneggi, cam-	
	petti di calcio, pallavolo, tennis, bocce, piscina, strutture alberghiere; - censimento di ville, monumenti ed altre opere di interesse artistico-culturale per la creazione di un itinerario turistico nel territorio della Provincia e quindi offrire poi tutti quei servizi nel settore dell'escursionismo e dell'equiturismo, con l'ausilio di guide turistiche e/o accompagnatori naturalistici ed offrire anche servizi di animazione in genere; - istituzione di uffici di propaganda turistica che debbono occuparsi di:	
	a) analisi e studi per la individuazione dei vari tipi di flussi turistici (didattico-scolastici, tempo libero, terza età, congressuali);	
	b) analisi e strategie di mercato nel turismo, ragusano, siciliano ed oltre;	
	c) produzione del materiale informativo sul turismo ed agriturismo nostrano (depliant, opuscoli informativi ecc.);	
	- istituzione e/o gestione di agenzie turistiche e di viaggi aperti al pubblico per l'assistenza ai turisti e fornire tutte le informazioni e tutto il materiale (depliant, riviste) sugli itinerari in loco, fornire l'assistenza con guide, interpreti e servizio di trasporto per scolaresche, gruppi congressuali secondo i percorsi prestabiliti; - gestione di mu-	

	sei, zone archeologiche, parchi e ville di proprietà di enti	
	pubblici o privati, garantendo l'apertura tutti i giorni com-	
	presi i festivi altrimenti chiusi, e l'assistenza ai visita-	
	tori; - gestione di parcheggi auto pubblici e/o privati, di	
	servizi portineria, giardinaggio e pulizia di complessi immo-	
	biliari sia di proprietà di enti pubblici che di soggetti	
	privati; - gestione di servizi informativi sulle problemati-	
	che giovanili, anche attraverso la realizzazione di una banca	
	dati che riguardi: tempo libero, scuola, università e occupa-	
	zione; - disponibilità a stipulare convenzioni con enti pub-	
	blici per realizzare e/o gestire uffici "Informa Giovani" o	
	"Centri Iniziativa Giovanile" e qualsiasi altro servizio che	
	riguardi le problematiche giovanili; - operare nel settore	
	orto-floro-frutticolo a pieno campo e in ambiente protetto	
	con la realizzazione di strutture serricole di varie tipolo-	
	gie, ed operare altresì nel settore vitivinicolo da mosto e	
	da tavolo ed in quello olivicolo per oliva da olio e/o da	
	mensa; - realizzare tutte le migliorie necessarie al fine di	
	creare delle idonee strutture, sia in terreni di proprietà	
	che in terreni presi in affitto, per lo svolgimento razionale	
	delle varie attività agricole; - promuovere un costante mi-	
	glioramento tecnico dei sistemi di produzione curando anche	
	ove se ne presenti l'opportunità, l'introduzione di nuove	
	coltivazioni quali la biologica e la ciclopica;	
	- gestire o costituire uno o più magazzini necessari al con-	

	seguimento dell'oggetto sociale ed eventualmente creare cen-	
	tri di conservazione e di lavorazione industriale dei prodot-	
	ti agricoli; - realizzare e gestire iniziative volte al mi-	
	glioramento qualitativo e quantitativo delle produzioni a-	
	gricole, attraverso l'utilizzo di moderne tecniche di produ-	
	zione, di studi, ricerche e sperimentazioni che si renderanno	
	necessarie ed utili; - acquistare presso terzi produttori i	
	prodotti necessari al fine di consentire una regolare atti-	
	vità degli impianti di conservazione, lavorazione e commer-	
	cializzazione dei prodotti, qualora quelli prodotti nell'a-	
	zienda non fossero in quantità tali da garantire l'utilizzo	
	della piena capacità dell'attrezzatura industriale;	
	- promuovere, attuare, organizzare, convegni seminari, con-	
	corsi, mercati, aste, fiere ed ogni altra attività di propa-	
	ganda per la valorizzazione dei prodotti agricoli;	
	- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ri-	
	strutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adot-	
	tare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo	
	sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge	
	31/1/1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integra-	
	tive; - la promozione e la gestione di corsi di formazione	
	professionale per i propri soci, nonché per giovani disoccu-	
	pati e per soggetti appartenenti a categorie protette, al fi-	
	ne di inserire questi ultimi nella struttura societaria; in	
	relazione a ciò la cooperativa si attrezzerà utilizzando	

	quanto previsto dalle disposizioni legislative sulla forma-	
	zione professionale; - la gestione di caseificio e vendita	
	dei relativi prodotti sia in loco che nei punti vendita;	
	- la gestione di Bar, Pasticceria, Gelateria, Rosticceria e	
	Ristorante, Pizzeria; - la gestione e manutenzione di verde	
	pubblico; - la commercializzazione tramite punti vendita a-	
	perti e fissati dalla stessa dei prodotti del commercio equo	
	e solidale (generi alimentari, artigianato e ornamentali), di	
	prodotti librari e audiovisivi; - le attività di laboratori	
	per la lavorazione del ferro, del vetro, della ceramica, del	
	legno ecc.; - la gestione e l'organizzazione di gite turi-	
	stiche e pellegrinaggi in tutto il mondo; - la gestione e	
	organizzazione di campeggi, colonie, campi scuola e convegni	
	vari; - l'importazione ed esportazione di prodotti finiti e	
	grezzi: alimentari, fiori e prodotti latteo caseari.	
	Le attività di cui al punto a) del presente oggetto sociale	
	saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di	
	esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è ri-	
	chiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività con-	
	nessa ed affine a quelle sopraelencate nonché compiere tutti	
	gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di na-	
	tura mobiliare, immobiliare, industriale e finanziarie neces-	
	sarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali.	
	La cooperativa può: a) accettare donazioni, b) assumere par-	

	tecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese che svolgono	
	attività analoghe ed affini, c) aprire conti correnti, emet-	
	tere cambiali, assumere mutui ipotecari, riscuotere mandati e	
	contributi, effettuare pagamenti e rilasciare quietanze libe-	
	ratorie in genere, d) concedere avvalli cambiari, fidejussio-	
	ni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia for-	
	ma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli en-	
	ti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre coo-	
	perative. La cooperativa per il raggiungimento degli scopi	
	sociali può avvalersi della collaborazione di associazioni,	
	enti, società ed organismi regionali e nazionali riconosciuti	
	ed allo scopo abilitati, inoltre, con delibera dell'organo	
	amministrativo potrà assumere interessenze e partecipazioni	
	in imprese che svolgono attività economiche integrative e si-	
	mili e potrà associarsi ad altre cooperative e consorzi per	
	rendere più efficace la propria azione. Potrà, infine, stipu-	
	lare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi pa-	
	ritetici, ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile,	
	previa delibera da parte dell'assemblea dei soci.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito Rego-	
	lamento approvato dall'Assemblea dei soci.	
	TITOLO III SOCI COOPERATORI	

	Art. 5 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci cooperato-	
	ri le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:	
	a) soci lavoratori dell'attività socio-sanitaria ed educativa	
	(tipo A) che per la loro capacità effettiva di lavoro, atti-	
	tudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai	
	lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavora-	
	tiva per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in	
	possesso dei necessari requisiti di preparazione teorica e	
	pratica atta alle mansioni da svolgere;	
	b) soci lavoratori dell'attività di avviamento al lavoro (ti-	
	po B) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudi-	
	ne e specializzazione possono partecipare direttamente ai la-	
	vori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa	
	per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in pos-	
	sessò dei necessari requisiti di preparazione teorica e pra-	
	tica nonché capacità ed esperienza professionale atta alle	
	mansioni da svolgere anche e soprattutto in funzione dell'av-	
	viamiento al lavoro dei soggetti svantaggiati;	
	c) soci svantaggiati così come definiti dalla legge 381/91;	
	d) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamen-	
	te, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli	
	effetti della legge 381/91.	
	Il numero dei soci volontari, non può superare la metà del	

	numero complessivo dei soci. Ai soci volontari non si applli-	
	cano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di	
	lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in	
	materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le	
	malattie professionali. Ai soci volontari può essere corri-	
	sposto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e do-	
	cumentate. Possono altresì esser socie persone giuridiche	
	pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanzia-	
	mento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque co-	
	stituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali. In nessun caso possono essere soci la-	
	voratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche	
	od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazio-	
	ne dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività	
	svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.	
	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento della società.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civi-	
	le, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente	
	articolo. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale	
	non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale	

	dei soci cooperatori di cui alla lettera a), b) e c) del pre-	
	cedente articolo. In tale categoria speciale potranno essere	
	ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requi-	
	siti di cui all'art. 5 del presente statuto che intendano	
	completare la loro formazione o valutare in modo graduale il	
	proprio inserimento nella cooperativa. La durata dell'appar-	
	tenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di	
	legge, verrà fissata in apposito regolamento in funzione del-	
	la natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono esse-	
	re eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non	
	godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del co-	
	dice civile. Oltre che nei casi previsti dalla legge e	
	dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla	
	categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo	
	l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di alme-	
	no tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rap-	
	porto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del	
	suddetto termine. Costituiscono cause di esclusione del so-	
	cio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle in-	
	dividuate dall'art. 11 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	

	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque	
	l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti	
	nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo	
	inserimento nell'impresa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo am-	
	ministrativo anche prima della scadenza del periodo di forma-	
	zione, o inserimento, fissato al momento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio apparte-	
	mente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto	
	di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai pre-	
	cedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai	
	soci di cui all'art. 5 del presente statuto. Il passaggio	
	alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere co-	
	municato all'interessato e annotato a cura dell'Organo ammi-	
	nistrativo nel libro dei soci. Al socio appartenente alla	
	categoria speciale, per quanto non previsto nel presente ti-	
	tolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contene-	
	re, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	

	di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-	
	dizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si	
	chiede di essere iscritto;	
	d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il	
	quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai li-	
	miti di legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli organi sociali;	
	f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta negli artt. 43 e seguenti del	
	presente statuto.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice ci-	
	vile, se trattasi di società, associazioni, enti o altre per-	
	sone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti	
	b), c), d), e) ed f) relativi alle persone fisiche, la doman-	
	da di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	

	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualisti-	
	co e l'attività economica svolta. La deliberazione di ammis-	
	sione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a	
	cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comu-	
	nicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione	
	non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta	
	può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comuni-	
	cazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci	
	l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se	
	non appositamente convocata, in occasione della successiva	
	convocazione. L'Organo amministrativo, nella relazione al	
	bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le	
	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammis-	
	sione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	
	lo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	

	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo	
	amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci. La variazione del domici-	
	lio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comu-	
	nicaione da effettuarsi con lettera racc.ta alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liqui-	
	dazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa;	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro	

	60 giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti	
	del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata co-	
	municazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento	
	della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con	
	le modalità previste ai successivi artt. 40 e seguenti.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore	
	e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'eserci-	
	zio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso con-	
	trario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia,	
	l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato,	
	far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrati-	
	vo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti	
	del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	
	chiesti per l'ammissione;	
	b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con	
	diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora	
	incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di	
	lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai rego-	

	lamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso di	
	socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato	
	presso la cooperativa;	
	c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibe-	
	razioni adottate dagli organi sociali;	
	d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti socia-	
	li, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la	
	facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un	
	termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	e) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrati-	
	vo con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento	
	del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme	
	dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo	
	amministrativo.	
	Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il	
	rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o	
	causa. Contro la deliberazione di esclusione il socio può	
	proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli	
	artt. 39 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunica-	
	zione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche	
	la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclu-	

	sione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci,	
	da farsi a cura dell'Organo amministrativo.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i	
	soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati	
	dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate al-	
	la decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 39	
	e seguenti del presente statuto. L'impugnazione dei menzio-	
	nati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto	
	pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60	
	giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Art. 13 (Liquidazione della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-	
	vamente delle quote interamente liberate, eventualmente riva-	
	lutate a norma del successivo art. 23, lett. c), la cui li-	
	quidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente	
	al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai supe-	
	riore all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione	
	del bilancio stesso. In ogni caso l'organo amministrativo,	

	quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garanti-	
	re l'integrità del patrimonio societario e conseguentemente	
	tutelare i fini di mutualità sociale, potrà dilazionare in	
	più rate il rimborso, con la corresponsione dei relativi in-	
	teressi legali, e comunque entro il termine massimo di cinque	
	anni dall'approvazione del suddetto bilancio.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote in-	
	teramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e	
	con le modalità di cui al precedente art. 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più ere-	
	di o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso do-	
	vranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fron-	
	te alla Società. In difetto di tale designazione si applica	
	l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla So-	
	cietà subentrano nella partecipazione del socio deceduto pre-	
	via deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i	
	requisiti, con le modalità e le procedure di cui al preceden-	
	te art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 13. In caso di pluralità di eredi, questi debbono	

	nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mu-	
	tualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei suc-	
	cessori per causa di morte e la Società consenta la divisio-	
	ne. La Società esprime il proprio apprezzamento con le moda-	
	lità previste dall'art. 7. In caso di apprezzamento negativo	
	e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede	
	alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio decedu-	
	to, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla	
	data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere	
	b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei	
	danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata	
	dal regolamento. La Cooperativa può compensare con il debito	
	derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del	
	pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei	
	prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da ap-	
	posito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni	

	mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.	
	1243 del codice civile. Il socio che cessa di far parte del-	
	la Società risponde verso questa, per il pagamento dei confe-	
	rimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso	
	o la esclusione hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo	
	scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insol-	
	venza della Società, il socio uscente è obbligato verso que-	
	sta nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per	
	lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli ere-	
	di del socio defunto.	
	TITOLO IV SOCI SOVVENTORI	
	Art. 16 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.	
	Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che le	
	persone giuridiche ed i soggetti diversi che investono capi-	
	tali nell'impresa e che non si avvalgono delle prestazioni i-	
	stituzionali di queste. I soci sovventori, persone fisiche ed	
	i rappresentanti dei soci sovventori diverse dalle persone	
	fisiche possono essere nominati amministratori; la maggioran-	
	za degli amministratori deve essere comunque costituita da	
	soci cooperatori.	
	Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	

	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da	
	quote nominative trasferibili del valore di . 500,00.	
	Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci	
	in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovven-	
	tori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente	
	previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indica-	
	to dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo ammi-	
	nistrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in man-	
	canza, il socio potrà vendere a chiunque. Il socio che inten-	
	da trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministra-	
	tivo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi en-	
	tro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	Art. 19 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-	
	sere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la	
	quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo	
	amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori	
	sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che	

	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura	
	superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci	
	cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i soci detentori delle quote di sovvenzione spetta un	
	solo voto. I soci sovventori non possono esprimere più di un	
	terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rap-	
	presentati in assemblea generale. Qualora, per qualunque mo-	
	tivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti	
	ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente	
	correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei	
	voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi	
	portati. Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi	
	patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si	
	debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte	
	di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costi-	
	tuito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione	
	al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci coo-	
	operatori. La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì	
	i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai	
	fini dell'emissione dei titoli.	
	Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del c.c. ai soci	
	sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso	
	il termine minimo di durata di tre anni dalla data di iscri-	

	zione nel libro dei soci. Ai soci sovventori non si applicano	
	le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le	
	cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 21 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappre-	
	sentati da quote di numero illimitato, ciascuna dal valore	
	nominale di 50;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluen-	
	ti nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di	
	cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non	
	rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci	
	deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o previ-	
	sta per legge o per statuto.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per sta-	
	tuto ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono es-	
	sere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né allo	
	scioglimento della Società. La cooperativa ha facoltà di non	

	emettere titoli ai sensi dell'art.2346 co.1 codice civile.	
	Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società sen-	
	za l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con	
	lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al	
	potenziale acquirente previste nel precedente art. 7, contro-	
	firmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente	
	e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali di-	
	chiarazioni mendaci. Il provvedimento che concede o nega	
	l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60	
	giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine,	
	il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e	
	la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che	
	abbia i requisiti previsti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal	
	ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al	
	Collegio arbitrale.	
	Art. 23 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo ammini-	
	strativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.	

	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga	
	redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano parti-	
	colari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della	
	Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione	
	sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrati-	
	va al bilancio. L'Assemblea che approva il bilancio delibera	
	sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile in misura non inferiore al	
	30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n.	
	59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limi-	
	ti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge	
	31.01.92 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	
	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-	
	zione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili	
	tra i soci non cooperatori. La Cooperativa può utilizzare le	
	riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non	

	cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le	
	cooperative a mutualità prevalente. L'Assemblea può sempre	
	deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziato-	
	ri nella misura massima prevista per le cooperative a mutua-	
	lità prevalente.	
	Art. 24 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno a favore dei soci lavoratori, qualora lo consentano	
	le risultanze dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera	
	sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito	
	mediante una o più delle seguenti forme:	
	• erogazione diretta;	
	• aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	• emissione di quote di sovvenzione.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori,	
	dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quan-	
	tità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la	
	Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in ap-	
	posito regolamento.	
	TITOLO VI ORGANI SOCIALI	
	Art. 25 (Organi)	
	Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	

	b) il Consiglio di amministrazione;	
	c) l'Amministratore Unico;	
	d) il Collegio dei Sindaci, se nominato.	
	Art. 26 (Assemblee)	
	Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura	
	dell'Organo amministrativo, mediante avviso contenente l'or-	
	dine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove	
	purché in Italia), la data e l'ora della prima e della secon-	
	da convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso	
	da quello della prima. L'avviso potrà essere comunicato ai	
	soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto rice-	
	vimento, anche a mezzo telegramma, fax, telex o posta elet-	
	tronica, almeno 8 giorni prima dell'assemblea, nel domicilio	
	risultante dal libro soci. In mancanza dell'adempimento delle	
	suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costi-	
	tuita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di	
	voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci ef-	
	fettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può	
	opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ri-	
	tenga sufficientemente informato.	
	Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci	

	sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al	
	precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i	
	conferimenti;	
	3) procede alla nomina dell'Organo amministrativo e ne stabi-	
	lisce la durata;	
	4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente	
	del Collegio sindacale;	
	5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Am-	
	ministratori ed ai Sindaci;	
	6) approva i regolamenti interni;	
	7) delibera sugli atti da compiere che comportano una sostan-	
	ziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'at-	
	to costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei	
	soci;	
	8) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
	9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci;	
	10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli	
	argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua	
	approvazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito ai preceden-	
	ti punti 7 e 8 deve essere redatto da un notaio. L'Assemblea	
	ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati	
	all'art. 26. L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte	

	le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ov-	
	vero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rap-	
	presentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci	
	sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scrit-	
	ta agli Amministratori. In questo ultimo caso, la convoca-	
	zione deve avere luogo senza ritardo.	
	Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-	
	ti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione	
	l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero	
	dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tut-	
	ti gli oggetti posti all'ordine del giorno. L'assemblea può	
	svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi,	
	contigui o distanti, audio/videocollegati (il collegamento	
	solo in via audio è consentito unicamente quando a libro soci	
	non risultino iscritti più di venti soci), a condizione che	
	siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona	
	fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è ne-	
	cessario che:	
	a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a	
	mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare	
	inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli	
	intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza,	

	constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di	
	verbalizzazione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli	
	argomenti all'ordine del giorno;	
	d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano	
	indicati nell'avviso di convocazione i luoghi	
	audio/videocollegati a cura della società, nei quali gli	
	intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la	
	riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il	
	soggetto verbalizzante.	
	Art. 29 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 30 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non sia-	
	no in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica o giuridica ha diritto ad un so-	
	lo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	

	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro so-	
	cio avente diritto al voto, appartenente alla medesima cate-	
	goria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Ammi-	
	nistratore o Sindaco della cooperativa. Il socio imprenditore	
	individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal	
	coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini en-	
	tro il secondo che collaborano all'impresa. La delega non può	
	essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal pre-	
	sidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice	
	presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona de-	
	signata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche	
	non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il	
	verbale è redatto da un notaio.	
	Art. 32 (Amministrazione)	
	La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'As-	
	semblea dei soci al momento della nomina, da un Amministrato-	
	re unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un	
	numero di Consiglieri variabile da 3 a 7, che durano in cari-	
	ca per un triennio o fino a revoca o dimissione, eletti dal-	
	l'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in	
	volta il numero. L'Amministratore unico o la maggioranza dei	

	componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i so-	
	ci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci coo-	
	peratori persone giuridiche.	
	Art. 33 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)	
	Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono investiti	
	dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi	
	solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presen-	
	te statuto. L'Organo amministrativo può delegare parte delle	
	proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste	
	dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di	
	ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni	
	che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o	
	più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo for-	
	mato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il conte-	
	nuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della de-	
	lega. E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo ammi-	
	nistrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori	
	e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle ma-	
	terie iscritte all'ordine del giorno.	
	Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Ammini-	
	stratori. La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo	
	lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima	

	dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in mo-	
	do che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano in-	
	formati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le riunioni dell'Organo amministrativo si potranno svolgere	
	anche per teleconferenza o audiovideoconferenza, a condizione	
	che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da	
	tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in	
	tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati,	
	nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenu-	
	ta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure	
	trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sot-	
	toscrizione del verbale sul relativo libro.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 35 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approva-	
	ta dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti	
	dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti	
	costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati	
	dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare	
	l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.	

	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea	
	deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nomi-	
	nato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordina-	
	ria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sinda-	
	cale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazio-	
	ne sono tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo in carica	
	fino alla sostituzione.	
	Art. 36 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Ammi-	
	nistratore unico o agli Amministratori e ai membri del Comi-	
	tato esecutivo, se nominato. Spetta all'Organo amministrati-	
	vo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato,	
	determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti	
	di particolari cariche.	
	Art. 37 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistratore hanno la rappresentanza della Cooperativa di	
	fronte ai terzi e in giudizio. La rappresentanza della Coo-	
	perativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche a-	
	gli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo ammini-	
	strativo può nominare Direttori generali, Istitutori e Procu-	
	ratori speciali. In caso di assenza o di impedimento del	
	Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice	
	presidente. L'Amministratore unico o il Presidente, previa	

	apposita delibera dell'Organo amministrativo, potranno confe-	
	rire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti,	
	ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza	
	delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 38 (Collegio sindacale)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o	
	se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri	
	effettivi, eletti dall'Assemblea.	
	Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci sup-	
	plenti. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato	
	dall'Assemblea. I Sindaci restano in carica per tre esercizi	
	e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approva-	
	zione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili. La retribuzione annuale dei Sindaci	
	è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'in-	
	tero periodo di durata del loro ufficio. Il Collegio Sindaca-	
	le esercita anche il controllo contabile ed è quindi inte-	
	gralmente composto da revisori contabili iscritti nel Regi-	
	stro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	TITOLO VII CONTROVERSIE	
	Art. 39 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le moda-	
	lità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto	
	l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	

	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e So-	
	cietà che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quan-	
	do sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni	
	assembleari;	
	c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci,	
	o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua ac-	
	cettazione espressa è condizione di proponibilità della do-	
	manda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore,	
	Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione	
	alla clausola di cui al comma precedente.	
	Art. 40 (Arbitri e procedimento)	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro die-	
	cimila/00. Ai fini della determinazione del valore della con-	
	troversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osserva-	
	ti i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di	
	procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di set-	
	tore e sono nominati dalla Camera arbitrale della Camera di	
	Commercio di Ragusa, o in difetto dal Presidente del tribuna-	

	le di Ragusa. La domanda di arbitrato, anche quando concerne	
	i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando	
	quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto. Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs.	
	n. 5/2003. Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di	
	cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la	
	scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali	
	cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.	
	Art. 41 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci	

	presumere il venir meno della sua leale collaborazione	
	all'attività sociale.	
	TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 42 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomi-	
	nerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	23, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 44 (Regolamenti)	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti in-	
	terni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa	
	vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplina-	
	re il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i re-	
	golamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea	
	con le maggioranze previste dal precedente art. 28.	
	Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione)	

	I principi in materia di remunerazione del capitale, di ri-	
	serve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Art. 46 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-	
	genti norme di legge sulle società cooperative sociali previ-	
	ste dalla legge 381/91. Per quanto non previsto dal titolo	
	VI del codice civile contenente la "disciplina delle società	
	cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto	
	compatibili, le norme delle società a responsabilità limita-	
	ta. Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio	
	d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimonial-	
	le di cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile, o si	
	accerti che il superamento del parametro numerico ha raggiun-	
	to un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'Orga-	
	no amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per ade-	
	guare lo statuto alle norme relative alle Società per azioni,	
	sempre che nel frattempo il numero dei soci cooperatori non	
	sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.	
	Firmato da Biazzo Giovanni n.q.	
	firmato da Longobardo Giovanni notaio	
	reg.to a Vittoria il 06/04/2005	